

## **Risarcimento per “danno all’immagine di una P.A” a seguito di reati perpetrati da pubblico ufficiale**

*(Parere prot. 161064 dell’11 aprile 2013, AL 31171/12, avv. FABRIZIO URBANI NERI)*

Con riferimento alla richiesta di cui alle note di codesto Dicastero 22 agosto 2012 n. 55/1/17152/12 e successiva nota, non datata, pervenuta il 29 dicembre 2012, si osserva quanto segue.

L’art. 17, comma 30-ter, del D.L. 78/2009 (convertito in l. n. 102/2009 e successivamente modificato dalla l. 103/2009) prevede l’esperibilità dell’azione per il risarcimento del danno all’immagine “*nei soli casi e nei modi previsti dall’art. 7 della l. 27 marzo 2001 n. 97*”.

Il richiamato art. 7 cit. stabilisce a sua volta che “*La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*”.

La menzionata normativa si riferisce, pertanto, ai soli “*delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale di cui all’art. 7 L. n. 97/2001*”, come, ad esempio, ai reati per corruzione o per concussione commessi dal pubblico ufficiale, mentre sembra escludere la configurabilità d’una responsabilità contabile del pubblico dipendente per danno all’immagine della P.A. a seguito di condanna per altri tipi di reato, quali quelli accertati all’esito del processo penale di cui in oggetto, come i reati di falso, calunnia e i reati contro la persona.

Questo Generale Ufficio non ignora, tuttavia, l’esistenza di un indirizzo, non consolidato, della giurisprudenza contabile, che tende a far rientrare nell’alveo della risarcibilità del danno all’immagine anche i fatti dannosi conseguenza di altri tipi di reato, non espressamente contemplati dalla citata normativa speciale.

In particolare, nella sentenza n. 809/2012 della I sezione giurisdizionale d’Appello della Corte dei Conti, i giudici contabili hanno pronunciato una condanna al risarcimento di un danno all’immagine, pur dopo la novella legislativa di cui al ripetuto art. 17, comma 30-ter, anche qualora il danno derivi non da un reato contro la pubblica amministrazione, bensì da altro tipo di reato.

In tale pronuncia la Corte dei Conti afferma che l’art. 17, comma 30-ter, non indica direttamente i casi in cui può essere esercitata l’azione contabile per danno all’immagine, ma rinvia ai “*casi*” e “*modi*” previsti dall’art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97; e, inoltre, che “*tale riferimento implica, da un*

*lato, la comunicazione al P.M. contabile della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I, titolo II del libro II del codice penale (i “casi” indicati dalla norma) e, dall’altro, l’obbligo per il P.M. penale di comunicare al P.M. contabile, ex art. 129 delle norme di attuazione del c.p.p., l’esercizio dell’azione penale per i reati, di qualsiasi natura, che abbiano cagionato un danno per l’erario (i “modi” indicati dal medesimo Legislatore)”.*

Dello stesso tenore è la sentenza n. 335/2012, Corte conti, Sez. Giurisdizionale per la Toscana, secondo cui l’art. 7 della legge n. 97 del 2001 andrebbe interpretato nel senso che *“la norma, mentre col primo periodo mira ad introdurre una nuova disciplina per i danni derivanti dai reati contro la pubblica amministrazione, si preoccupa, con il secondo periodo, di mantenere ferma, per gli altri reati, la disciplina di cui all’art. 129 (comma 3) disp. att. c.p.p.”.*

In sostanza, secondo tale orientamento, il danno all’immagine sarebbe ipotizzabile anche nella commissione accertata di altri tipi di reato da parte del pubblico ufficiale.

Nondimeno, appare opportuno ricordare come la Corte Costituzionale, intervenuta sul punto, con sentenza n. 355/2012, affermi (sebbene con sentenza di rigetto) che il danno all’immagine della p.a. è configurabile solo ove sia stato commesso un reato contro la pubblica amministrazione previsto nel capo I, titolo II del libro II del codice penale.

Quanto alla concreta determinazione in sede di accertamento del danno all’immagine, beninteso ove ritenuto effettivamente sussistente nel caso di specie, si ricorda che la recente “Legge anticorruzione”, L. 6 novembre 2012 n. 190, prevede, all’art. 1 comma 62, una sorta di determinazione automatica del danno all’immagine, stabilendo che *“Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”*, norma che non risulta applicabile al caso di specie, atteso che non si è in presenza di alcuna ipotesi di utilità percepita dal pubblico dipendente; anche detta novella sembra deporre a favore di una non configurabilità di un danno all’immagine nella fattispecie in esame.

Tuttavia, nella subordinata ipotesi di ravvisata responsabilità per danno all’immagine, l’entità del risarcimento andrebbe determinata in via equitativa ex art. 1226 c.c., con riferimento a spese e costi sopportati dall’Amministrazione per il ripristino della propria reputazione (ad es. per spese in convegni finalizzati a promuovere una positiva immagine del Corpo nella lotta ai reati comuni e alla criminalità organizzata), ferma, comunque, anche sotto tale profilo, l’estrema difficoltà probatoria di dimostrare un effettivo danno prodotto all’immagine di codesta Amministrazione.